

Allegato "A" alla delibera C.C. n.24 del 28.09.2013  
Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Gian Antonio Oleotti

Copia conforme all'originale  
Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Gian Antonio Oleotti

**UFFICIO DI POLIZIA LOCALE**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**INDICE**  
**Titolo I°**  
**POLIZIA URBANA**

**CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 POLIZIA URBANA
- Art. 2 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA
- Art. 3 ORDINANZE SINDACALI
- Art. 4 ORDINI VERBALI
- Art. 5 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- Art. 6 OSTENSIBILITA' DEI TITOLI

**Capo II° DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO**

- Art. 7 INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE
- Art. 8 DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- Art. 9 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- Art. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO
- Art. 11 SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI
- Art. 12 COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA
- Art. 13 BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI
- Art. 14 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI
- Art. 15 LUMINARIE
- Art. 16 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- Art. 17 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- Art. 18 ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI
- Art. 19 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE
- Art. 20 INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE
- Art. 21 DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO
- Art. 22 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE
- Art. 23 DIVIETO DI SOSTA ALLE CAROVANE NOMADI SUL TERRITORIO COMUNALE

### **Capo III° NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

- Art. 24 DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE
- Art. 25 TRASPORTO DEL LETAME
- Art. 26 PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI COMMERCIALI
- Art. 27 DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI
- Art. 28 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI
- Art. 29 TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE
- Art. 31 SGOMBERO DELLA NEVE
- Art. 32 DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE
- Art. 33 DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' ED INDUSTRIA SU AREE PUBBLICHE
- Art. 34 PULIZIA DELLE VETRINE
- Art. 35 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI
- Art. 36 CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI E DI ALTRI ANIMALI
- Art. 37 CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO
- Art. 38 CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI
- Art. 39 MOLESTIA AGLI ANIMALI

### **Capo IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI**

- Art. 40 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
- Art. 41 MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA DEGLI EDIFICI
- Art. 42 SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE
- Art. 43 COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI
- Art. 44 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE
- Art. 45 ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI
- Art. 46 DEPOSITI DI PROPRIETA' PRIVATA
- Art. 47 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI
- Art. 48 SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI
- Art. 49 BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNE
- Art. 50 PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI
- Art. 51 VIALI E GIARDINI PUBBLICI
- Art. 52 ATTI CONTARRI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO AL DECORO ED ALLA MORALITA'
- Art. 53 RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

### **Capo V° QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

- Art. 54 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Art. 55 CORTEI CERIMONIE RIUNIONI E MANIFESTAZIONI
- Art. 56 ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI E SPARO DEI PETARDI
- Art. 57 RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI
- Art. 58 IMPIANTO ED USO DEI MACCHINARI
- Art. 59 SEGNALAZIONI SONORE-SIRENE E CAMPANE
- Art. 60 DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME
- Art. 61 ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE
- Art. 62 ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE E INCOMODE
- Art. 63 RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
- Art. 64 CORTEI FUNEBRI

Art. 65	PROCESSIONI-MANIFESTAZIONI
Art. 66	MESTIERI GIROVAGHI
Art. 67	TRASPORTO DI OGGETTI
Art. 68	CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI
Art. 69	DEPOSITO DI CICLI-CARROZZELLE-CARIOLE
Art. 70	ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI
Art. 71	PROTEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI
Art. 72	PROTEZIONE DI POZZI-CISTERNE-SCAVI-CAVE E FOSSE
Art. 73	APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI
Art. 74	ESPOSIZIONI
Art. 75	INSTALLAZIONE DI TRALICCI-GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Art. 76	CARICHI SOSPESI
Art. 77	CAVI ELETTRICI
Art. 78	USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI
Art. 79	DETEZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI
Art. 80	IMPIANTI-CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS
Art. 81	INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA
Art. 82	ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI
Art. 83	USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI
Art. 84	TRASPORTO DI BEVANDE GASSATE E DI SELZ

#### **Capo VI° COMMERCIO FISSO, SU AREE PUBBLICHE E PUBBLICI ESERCIZI**

Art. 85	OBBLIGO DI VENDITA
Art. 86	CONDIZIONI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
Art. 87	INDICAZIONI DEL PESO DELLE MERCI
Art. 88	ESPOSIZIONE DEI PREZZI
Art. 89	VENDITA E SCORTA DELLE MERCI
Art. 90	VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI
Art. 91	CARTA DA AVVOLGERE
Art. 92	LIMITI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
Art. 93	CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

### **TITOLO II° POLIZIA RURALE**

#### **Capo I° PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI**

Art. 94	INGRESSO NEL FONDO ALTRUI
Art. 95	ALBERI E SIEPI
Art. 96	CANI DA GUARDIA
Art. 97	ACCENZIONE FUOCHI FUORI CENTRO ABITATO
Art. 98	SPIGOLATURA
Art. 99	RACCOLTA FRUTTI CADUTI

#### **Capo II° PASCOLI**

Art. 100	PASCOLO ABUSIVO NEI FONDI PRIVATI
Art. 101	PASCOLO LUNGO LE STRADE
Art. 102	BESTIAME INCUSTODITO
Art. 103	RECINZIONE DEI FONDI

### **Capo III° STRADE ED ACQUE**

- Art. 104 STRASCICO DI OGGETTI SU STRADA
- Art. 105 CONDOTTI DI PONTI
- Art. 106 DEVIAZIONE AL CORSO DELLE ACQUE PUBBLICHE
- Art. 107 ATTI VIETATI
- Art. 108 ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI
- Art. 109 PULIZIA STALLE
- Art. 110 GRONDE PER ACQUA PIOVANA
- Art. 111 CORTILI ED AIE
- Art. 112 CONCIMAIE
- Art. 113 TRATTAMENTI CON PRESIDIO SANITARI FUORI DAI CENTRI ABITATI

### **Capo IV° NORME RELATIVE AGLI ANIMALI**

- Art. 114 DEL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
- Art. 115 MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO FAMILIARE
- Art. 116 FAUNA SELVATICA

## **TITOLO III° DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Capo I° DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI**

- Art. 117 ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI
- Art. 118 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO
- Art. 119 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE
- Art. 120 SOSPENSIONE DELLE LICENZE

### **Capo II° DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 121 ENTRATA IN VIGORE

**TITOLO I°**  
**POLIZIA URBANA**  
**Capo I°**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - POLIZIA URBANA**

La Polizia Urbana è disciplinata dalla legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti speciali che disciplinano le singole materie.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del Regolamento di Polizia Municipale per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

**Art. 2 - VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA**

Il Sindaco è l'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

La dotazione organica è composta da un istruttore di P.M. ma sarà possibile stipulare convenzioni, riguardanti il servizio di Polizia Municipale, con altri comuni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

**Art. 3 - ORDINANZE SINDACALI**

Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del presente regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

**Art. 4 - ORDINI VERBALI**

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

**Art.5 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;

- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in carta legale, indirizzata al Sindaco.

#### **Art. 6 - OSTENSIBILITA' E VALIDITA' DEI TITOLI**

I titoli di cui al presente regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.

Qualora il Sindaco lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

### **CAPO II°**

#### **DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 7 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE**

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici. Dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quello del Regolamento Comunale d'Igiene.

#### **Art. 8 - DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Per suolo pubblico agli effetti del presente regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

È proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al I° comma occorre anche il consenso del proprietario.

## **Art. 9 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Tutte le occupazioni di suolo e spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, da leggi che regolano la materia e dell'atto di autorizzazione:

- a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritta;
- b) porre segnalazioni ed i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato, al termine dell'occupazione.

## **Art. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO**

Per occupazioni momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di carico e scarico ed inoltre colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

## **Art. 11 - SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI**

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi eventualmente designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno m.t. 500 da centri abitati o case sparse.

## **Art. 12 - COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi di vendita ed esercizi pubblici, nonché di esercenti mestieri dell'artigianato di servizio.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

### **Art. 13 - BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI**

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista dalla pubblica via o abbiamo diretto accesso dalla strada pubblica.

### **Art. 14 - INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI**

È vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte una altezza inferiore a metri 2,20 dal suolo.

Il Sindaco stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica, può autorizzare l'installazione di frange e balze prive di elementi rigido contundenti ad altezza non inferiore a metri 2,00 dal suolo.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Sindaco stabilisce caso per caso, se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad un'altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni della toponomastica, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Il Sindaco ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone od alla circolazione.

### **Art. 15 - LUMINARIE**

Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 20 novembre al 20 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Le piccole luminarie lungo le strade pubbliche, in quanto non configurano come illuminazione straordinaria, sono esenti dall'applicazione della normativa di cui all'art. 110 del Regolamento del T.U.L.P.S.

Gli interessati devono richiedere al Sindaco l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, solo nel caso in cui attraversino spazi sovrastanti le strade, i marciapiedi ed ogni luogo soggetto a pubblico passaggio.

I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi ed al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.



Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 4,60 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli ed a metri 3,00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

#### **Art. 16 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI**

Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

È fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi ed i festoni ad alberi, fittoni, pali della luce, su suolo pubblico ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.

È fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi ed i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.

#### **Art. 17 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla legge 28/3/1991, n° 112 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

#### **Art. 18 - ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI**

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione è ammesso soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipelamento.

Le merci di cui ai commi precedenti debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di 50 (cinquanta) centimetri dal suolo.

#### **Art. 19 - PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE**

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici ed antincendio da parte dei competenti organi.

#### **Art. 20 - INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il Comando di Polizia Municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

## **Art. 21 - INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE**

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

È di norma vietato, su aree di circolazione, l'uso di pattini, di trampoli, di palloni e oggetti simili, tranne che nei tratti e nelle zone, ove l'uso sia stato autorizzato con appositi provvedimenti.

Su tali aree è altresì vietata qualunque esercitazione sportiva.

È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

È vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con schiume da barba, farina e simili ed è altresì vietato con tali oggetti imbrattare o molestare le persone che transitano sul suolo pubblico.

## **Art. 22 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE**

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale, nonché l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò, sia all'atto dell'impianto che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attendersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti. A tale scopo i

concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

### **Art. 23 - DIVIETO DI SOSTA ALLE CAROVANE NOMADI SUL TERRITORIO COMUNALE**

È vietato permanentemente su tutto il territorio comunale la sosta alle carovane di nomadi, salvo casi espressamente autorizzati con apposito provvedimento. La sosta di carovane di nomadi è consentita solo negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali e previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

## **CAPO III° NETTEZZA NEI CENTRI ABITATI**

### **Art. 24 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE**

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi o lasciare cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

### **Art. 25 - TRASPORTO DEL LETAME**

Il trasporto e spandimento del letame e del liquame e delle altre materie maleodoranti dovrà essere effettuato sotto l'osservanza del seguente orario:

nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile : - dalle ore 00,00 alle ore 10,00  
- dalle ore 16,00 alle ore 00,00;  
nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre : - dalle ore 00,00 alle ore 08,00  
- dalle ore 19,00 alle ore 00,00

Il trasporto di tali materie dovrà essere effettuato con veicoli costruiti in modo da evitare ogni spargimento od esalazione molesta, in conformità delle norme stabilite dal Regolamento d'Igiene.

### **Art. 26 - PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI**

È proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, Ai venditori ambulanti e a quant'altro occupi a qualsiasi titolo aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio.

### **Art. 27 - DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI**

È proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carte e simili, di gettare, o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

### **Art. 28 - DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI**

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario fatto salvo quanto disposto dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni".

### **Art. 29 - PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE**

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

### **Art. 30 - TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi e simili, nonché produzioni di coltivazioni agricole, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare le merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le vie pubbliche, vengono a cadere materie di qualsiasi genere sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

### **Art. 31 - SGOMBERO DELLA NEVE**

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

### **Art. 32 - DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE**

È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono altresì vietate, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da causa di forza maggiore o cause fortuite.

### **Art. 33 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE**

È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

È consentito l'esercizio delle attività che tradizionalmente si effettuano in forma itinerante quali l'arrotino e l'ombrellaio.

### **Art. 34 - PULIZIA DELLE VETRINE**

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia della vetrina è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino e dalle ore 13,00 alle 15,00.

### **Art. 35 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI**

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

È vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

È vietato utilizzare carcasse di animali come "spaventapasseri".

Il transito di greggi od altri gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

### **Art. 36 - CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI**

- 1) chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo animali di qualsiasi specie, è obbligato ad assicurare agli stessi un trattamento, un mantenimento ed una nutrizione adeguati alla specie.
- 2) È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti che risultino lesivi nei confronti degli animali o che contrastino con le vigenti disposizioni legislative, con ciò comprendendo non solo le sevizie di tipo fisico, ma anche l'eccessivo sfruttamento per il lavoro, l'induzione di stati di terrore o paura, il trasporto con mezzi inadeguati a salvaguardare l'incolumità o che non siano tali da proteggere gli animali da lesioni od intemperie. I mezzi di trasporto dovranno essere dotati di cubatura e ventilazione adeguati alle condizioni di trasporto ed alla specie di animali trasportati. Ad ogni trasporto di animali si applicano comunque le disposizioni di cui al D.P.R. N° 624/82.
- 3) E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali nel territorio comunale.
- 4) È fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, di raccogliere o distruggere o comunque disturbare nidi o cucciolate, fatto salvo il soccorso di animali feriti o bisognosi di cure e quanto possa essere operato dalla locale A.S.L. per fini zoo-profilattici o dall'Autorità Sanitaria Locale (il Sindaco) per la tutela dell'igiene ambientale.
- 5) È fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti (liberi o incatenati) quali cantine, solai, balconi, box inferiori a mq 4,00 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al

numero di animali), privi di acqua e del cibo necessari e di adeguato riparo dalle intemperie, od in condizioni tali da compromettere l'igiene, la salute e la quiete delle persone.

- 6) Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, resistente, ma non grossa, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.
- 7) È fatto divieto disporre nelle vetrine dei negozi, anche a scopo commerciale, animali vivi, qualora non siano accuratamente accuditi.
- 8) È fatto divieto di svolgere, sul territorio comunale, spettacoli ed altri trattenimenti pubblici o privati che comportino maltrattamenti ad animali.
- 9) È vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
- 10) Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizione di non disturbare.
- 11) I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via, anche all'interno delle recinzioni, il cane, dovrà essere tenuto in modo che, non possa mordere chi accidentalmente introduce arti.
- 12) Ai proprietari di cani e di altri animali è vietato condurre, lasciare vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o altre lesioni cutanee.
- 13) Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, è altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete o possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale.
- 14) Chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo animali di qualsiasi specie, è obbligato ad assicurare agli stessi un trattamento, un mantenimento ed una nutrizione alla specie.

### **Art. 37 - CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO**

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di tatuaggio identificativo e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.

Tutti i cani di grossa taglia come i mastini, gli alani, i dobermann, i cani da pastore, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo si rinvia all'ordinanza del Ministro della Sanità in data 12 dicembre 2006 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2007) e s.m.i.

### **Art. 38 - CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI**

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

#### **Art. 39 - MOLESTIA AGLI ANIMALI**

È vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

### **CAPO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI**

#### **Art. 40 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità da parte dell'Autorità Comunale.

Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione o canalizzazioni in genere. Sono ammesse solo canne fumarie di camini o di impianti di riscaldamento purché rivestite in muratura ed intonacate e tinteggiate in armonia con il fabbricato.

Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, della Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare all'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altra, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la lunghezza e altezza.

#### **Art. 41 - MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA DEGLI EDIFICI**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese sul proprietario dell'immobile.

#### **Art. 42 - SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE**

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione/autorizzazione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, secondo quanto prescritto dall'ufficio di Polizia Municipale. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

#### **Art. 43 - COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI**

Per il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie si applicano le disposizioni del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni".

#### **Art. 44 - COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di Regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto dal caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

#### **Art. 45 - ORNAMENTO ESTERNO DEI FABBRICATI**

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

È prescritto che le aree giardinate intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico) che rendano indecente e disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso, e ciò indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento d'igiene e polizia urbana.



#### **Art. 46 - DEPOSITI DI PROPRIETA' PRIVATA**

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro dell'abitato.

È inoltre vietato abbandonare o depositare, su aree private, rifiuti di qualsiasi genere.

Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica od al trattamento e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi. In caso di inosservanza il Sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

#### **Art. 47 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI**

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiosi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico.

È vietato stendere panni e biancheria, anche su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati se questi causano impedimenti alla circolazione stradale.

#### **Art. 48 - SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI**

È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8,00 sino alle ore 10,00 del mattino.

È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazioni.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non arrecare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

#### **Art. 49 - BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNE**

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitario e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio Veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

#### **Art. 50 - PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI**

È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

## **Art. 51 - VIALI E GIARDINI PUBBLICI**

Nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, cavalli od altri animali;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti.
- e) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) Dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
- g) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini, salvo autorizzazione;
- h) Molestare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori degli spazi a verde;
- i) Buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuto o quant'altro di inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti;

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini fino all'età di otto anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

## **Art. 52 - ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO AL DECORO ED ALLA MORALITA'**

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale e delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni previste.

È del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, su muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

## **Art. 53 - RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO**

È facoltà del Sindaco prescrivere che le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, siano delimitate o recintate; le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico, non ancora utilizzate e quelle di pertinenze degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata, siepi o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

È comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti, fino ad un'altezza di m. 2,20.

## **CAPO V° QUIETE E SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO**

### **Art. 54 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Nei locali gestiti dal comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi gioco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare dette sedi.

### **Art. 55 - CORTEI CERIMONIE RIUNIONI E MANIFESTAZIONI**

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in generale e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

### **Art. 56 - ACCENZIONE DI FUOCHI PIROTECNICI E SPARO DEI PETARDI**

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere fuochi pirotecnici o sparare petardi o mortaretti in qualsiasi modo e con qualsiasi arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

### **Art. 57 - RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI**

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, videogiochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo la vicinato.

### **Art. 58 - IMPIANTO ED USO DI MACCHINARI**

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

## **Art. 59 - SEGNALAZIONI SONORE-SIRENE E CAMPANE**

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7,00 alle ore 21,00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi e di intensità moderata.

## **Art. 60 - DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME**

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro 15 minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- 2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possono confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

## **Art. 61 - ATTIVITA' RUMORESE VIETATE**

Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merce in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e disciplinate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potranno essere disposte speciali o particolari prescrizioni.

## **Art. 62 - ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE E INCOMODE**

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o scomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepitii o vibrazioni è vietato negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo o non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti industriali o artigianali dovrà rientrare nei limiti previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Il Sindaco, in casi di accertata necessità e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

## **Art. 63 - RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici dell'Azienda Sanitaria Locale.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare o a ridurre il rumore ed il disturbo.

## **Art. 64 - CORTEI FUNEBRI**

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo dev'essere sciolto.

## **Art. 65 - PROCESSIONI-MANIFESTAZIONI**

Le processioni od altre manifestazioni religiose e non, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

#### **Art. 66 - MESTIERI GIROVAGHI**

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune, nell'area urbana compresa entro il centro abitato.

#### **Art. 67 - TRASPORTO DI OGGETTI**

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti come vetro, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

#### **Art. 68 - CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI**

È vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.

#### **Art. 69 - DEPOSITI DI CICLI-CARROZZELLE-CARIOLE**

Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia Municipale e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di avere diritto, previo pagamento delle spese occorse.

#### **Art. 70 - ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI**

Oltre a quanto prescritto nel Titolo III del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, de tetti, delle grondaie.

Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

## **Art. 71 - PROTEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI**

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

## **Art. 72 - PROTEZIONE DI POZZI-CISTERNE-SCAVI-CAVE E FOSSE**

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

## **Art. 73 - APERTURA DI BOTTOLE E CHIUSINI**

È vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

## **Art. 74 - ESPOSIZIONI**

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.

## **Art. 75 - INSTALLAZIONE DI TRALICCI-GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

## **Art. 76 - CARICHI SOSPESI**

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione comunale.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.

## **Art. 77 - CAVI ELETTRICI**

I cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

## **Art. 78 - USO MANOMISSIONE DI SEGNALI**

È vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

## **Art. 79 - DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI**

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazioni e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassate facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale e di esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

## **Art. 80 - IMPIANTI-CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS**

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.

Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.

Salvo disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente all'esterno, con esclusione del vano scala.

È fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8kg/mc in locali interrati o semi interrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

## **Art. 81 - INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA**

Coloro che gestiscano negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche. Od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm 10 x20, contenente la scritta: "in caso di emergenza chiamare ....." Seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.



Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

### **Art. 82 - ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti p loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendi;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione di incendi, nonché dall'art. 36 del presente regolamento e dal punto 3° del comma precedente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati, insistenti sul suolo, ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile e dalle ferrovie.

Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

### **Art. 83 - USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI**

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

L'uso degli idranti stradali è consentito solo agli operatori antincendio ed al personale che gestisce il pubblico acquedotto.

### **Art. 84 - TRASPORTO DI BEVANDE GASSATE E DI SELZ**

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di selz o di bottiglie di bevande gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

**CAPO VI°**  
**COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE**  
**ESERCIZI PUBBLICI**

**Art. 85 - OBBLIGO DI VENDITA**

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

**Art. 86 - CONDIZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne ed esterno, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

**Art. 87 - INDICAZIONI DEL PESO DELLE MERCI**

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto. Gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente ad indicare per iscritto sui pacchi della merce il peso al netto della tara.

Le bilance dovranno essere tenute sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, ai sensi dell'art. 23 della legge 04/07/1967, n° 580, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

**Art. 88 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI**

Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati da clienti.

**Art. 89 - VENDITA E SCORTA DELLE MERCI**

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

## **Art. 90 - VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI**

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, è vietata la vendita sulla strada e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come: cocomeri, castagne, uva, ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita, ecc. .

## **Art. 91 - CARTA DA AVVOLGERE**

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

## **Art. 92 - LIMITI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza.

È vietata la sosta di attesa per un tempo superiore a quello strettamente necessario al servizio della clientela presente.

## **Art. 93 - CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO**

Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti e, quando occorra, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti, decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.

Resta vietato agli esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

Il Sindaco potrà disporre la sospensione dell'esercizio per una durata superiore a sette giorni, dopo aver sentito il parere della commissione per il commercio fisso od ambulante.

## **TITOLO II° POLIZIA RURALE**

### **Capo I°**

## **Art. 94 - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI**

È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti o muniti di recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

#### **Art. 95 - ALBERI E SIEPI**

I proprietari di alberi, arbusti piantati vicino alle strade devono tenere tagliati a filo proprietà i rami che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.

#### **Art. 96 - CANI DA GUARDIA**

I cani da guardia alle case rurali, sprovviste di recinzione, dovranno essere legati o tenuti secondo quanto previsto dall'art. 36 del presente Regolamento.

#### **Art. 97 - ACCENSIONE FUOCHI FUORI CENTRO ABITATO**

Non si può dar fuoco nella campagna a distanza minore di m.t. 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dai filari, dalle siepi, dai mucchi di foraggio, ecc. e da altro deposito di materie combustibili od infiammabili.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con tutte le precauzioni del caso e tenuto costantemente sotto controllo da uno o più addetti che verifichino che questo non invada le sedi stradali vicine con il fumo.

#### **Art. 98 - SPIGOLATURA**

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare o raspare su fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta degli agenti.

#### **Art. 99 - RACCOLTA FRUTTI CADUTI**

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

### **CAPO II° PASCOLI**

#### **Art. 100 - PASCOLO ABUSIVO NEI FONDI PRIVATI**

Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

#### **Art. 101 - PASCOLI LUNGO LE STRADE**

È vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

#### **Art. 102 - BESTIAME INCUSTODITO**

È vietato far pascolare il bestiame senza custodia.

Il bestiame rinvenuto senza custodia a pascolare abusivamente su fondi comunali, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, il quale risarcirà il danno patito dall'ente proprietario.

#### **Art. 103 - RECINZIONE DEI FONDI**

Il pascolo, nelle ore notturne, è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi o tali da evitare i danni che potrebbero derivare alle proprietà circostanti dovuti allo spostamento del bestiame.

### **CAPO III° STRADE ED ACQUE**

#### **Art. 104 - STRASCICO DI OGGETTI SULLA STRADA**

È vietato condurre a strascico sulle strade oggetti di qualunque sorta o dimensioni che compromettano il buono stato delle strade o le danneggino.

È vietato anche danneggiare la sede stradale ed i manufatti con veicoli e macchine agricole od in qualsiasi altro modo.

#### **Art. 105 - CONDOTTI E PONTI**

Chi ha acquistato il diritto di attraversare la strada con condotti d'acqua, è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti e condotti devono essere costruiti nel rispetto delle norme urbanistiche e sono soggetti a provvedimento autorizzatorio.

#### **Art. 106 - DEVIAZIONE AL CORSO DELLE ACQUE PUBBLICHE**

È vietato apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione degli alvei dei corsi d'acqua di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali.

#### **Art. 107 - ATTI VIETATI**

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento, il taglio, l'abbruciamento dei ceppi e degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso d'acqua.

#### **Art.108 - ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI**

Tutti gli animali domestici o di allevamento devono essere abbeverati con acqua potabile e questi devono avere sempre a disposizione un mezzo a cui approvvigionarsi.

#### **Art. 109 - PULIZIA STALLE**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle in possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa in materia edilizia e dal Regolamento d'Igiene ed in perfetto stato di pulizia da sterco od altre materie.

#### **Art. 110 - GRONDE PER ACQUA PIOVANA**

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

#### **Art. 111 - CORTILI ED AIE**

I cortili e le aie annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolare in modo da consentire il rapido allontanamento delle acque e di evitare qualsiasi ristagno.

È vietato effettuare depositi di rifiuti di ogni sorta ed anche materiali che risultino nocivi alla salute od alla incolumità delle persone che transitano nei luoghi.

#### **Art. 112 - CONCIMAIA**

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità con le prescrizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento d'Igiene vigenti.

#### **Art. 113 - TRATTAMENTI CON PRESIDII SANITARI FUORI DAI CENTRI ABITATI**

Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo valgono le norme di legge e del vigente Regolamento d'Igiene.

In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando colture che siano toccate dalla nube contenente il presidio, strade, persone, animali domestici o veicoli.

### **CAPO IV° NORME RELATIVE AGLI ANIMALI**

#### **Art. 114 - DEL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI**

Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano su veicoli dovranno essere tenuti in piedi e perciò è vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizioni da farli soffrire.

È vietata la custodia di animali in locali o luoghi malsani e inadatti.

Sono vietati i metodi inumani e tormentosi di macellazione.

#### **Art. 115 - MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO FAMILIARE**

È consentita la macellazione di un suino per ogni nucleo familiare.

Almeno 48 ore prima della macellazione, dovrà essere data comunicazione al Veterinario Ufficiale, indicando il giorno, l'ora ed il luogo della macellazione.

La macellazione potrà essere effettuata presso:

- un pubblico macello;
- un macello privato autorizzato;
- a domicilio del proprietario.

Le carni ed i prodotti derivati sono destinati all'esclusivo consumo del nucleo familiare e non possono essere vendute o cedute ad altri.

L'abbattimento dell'animale deve avvenire previo con utilizzo di pistola a proiettile captivo o altro mezzo ritenuto idoneo nel rispetto delle norme di eutanasia attualmente in vigore e deve essere eseguita da macellatori-norcini in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Non potrà essere asportata ed utilizzata alcuna parte fino all'avvenuta ispezione veterinaria.

Strumenti ed utensili dovranno essere conservati in buono stato e la lavorazione dovrà avvenire nel rispetto delle più elementari norme di pulizia ed igiene.

### **Art. 116 - FAUNA SELVATICA**

È vietato distruggere nidi e tane di animali selvatici nonché abbattere o catturare qualsiasi specie della fauna selvatica. L'esercizio degli abbattimenti e della caccia e della pesca è regolato dalla normativa propria ed è predisposto e controllato dall'Amministrazione Provinciale.

## **TITOLO III° CAPO I°**

### **NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

#### **Art. 117 - ACCERTAMENTO-CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESIONE**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa fino a € 516, 45 e comunque per quanto stabilito nell'allegato al presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n° 689 e dell'art. 107 del T.U. 03 marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente Regolamento è ammessa la conciliazione immediata, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore, di una somma determinata, in via generale, per ciascuna specie di violazione, con ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione conciliazione immediata.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689.

#### **Art. 118 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO**

Oltre il pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre quando rincorrono gli estremi di cui all'art. 38 della L. 08 giugno 1990, n° 142, l'esecuzione di Uffici a spese degli interessati.

## **Art. 119 - SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE**

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che serviranno o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n° 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n° 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate presso il comune o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

## **Art. 120 - SOSPENSIONE DELLE LICENZE**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

## **CAPO II° DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 121 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli artt. 45 e 46 della L. 08 giugno 1990, n° 142 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate da Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.